

La scelta sul Tfr

## Palazzo Spada: sì alle modifiche dei vecchi fondi

ROMA

Via libera del Consiglio di Stato allo schema di decreto dell'Economia che regola l'adeguamento dei "vecchi" fondi pensione alle disposizioni del Testo unico della previdenza complementare (decreto legislativo 252/05). I giudici, nell'adunanza del 7 maggio, hanno infatti superato le perplessità espresse nel parere interlocutorio del 19 marzo e dato il sì definitivo, comunicato ieri al ministero, allo schema di regolamento. E, visti i tempi stretti, il Consiglio di Stato ha anche suggerito di far slittare l'ormai imminente scadenza del 31 maggio, fissata dal decreto legislativo 252/05 per l'adeguamento dei fondi preesistenti (cioè istituiti prima dell'entrata in vigore della legge 421/92).

Così, passa l'esame dei giudici di Palazzo Spada la disposizione dello schema di decreto che concede un diverso trattamento ai "vecchi" fondi interni bancari e assicurativi rispetto agli altri. Infatti, mentre l'articolo 4 del decreto legislativo 252/05 impone alle forme pensionistiche destinarie del Tfr di costituirsi come soggetti associativi, lo schema di decreto ministeriale esclude da questo obbligo i fondi interni bancari e assicurativi, che potranno continuare a essere configurati come poste di bilancio nel patrimonio dell'impresa bancaria o assicurativa. Un'eccezione che aveva inizialmente suscitato le perplessità del Consiglio di Stato soprattutto sotto il profilo della tutela dei lavoratori iscritti: la decisione di configurare i fondi pensione quali nuovi soggetti, avevano scritto i giudici, era stata presa

— dalla direttiva 2003/41/Ce sui fondi pensione europei, recepita dal decreto legislativo 28/07 — per evitare che «l'eventuale fallimento dei soggetti economici cui interno vengono costituiti li veda coinvolti».

Al parere interlocutorio del Consiglio di Stato sono seguiti i chiarimenti della presidenza del Consiglio e dei ministeri dell'Economia e del Lavoro: uniti, in sostanza, nel sostenere «l'inessen-

zialità» di un'autonoma soggettività giuridica per i vecchi fondi bancari e assicurativi. A convincere i giudici è stata la formulazione dell'articolo 29-bis della Comunitaria 2004 (legge 62/05) che, tra i principi e i criteri direttivi della delega per attuare la direttiva 2003/41/Ce, inserisce anche, hanno scritto i giudici, «la possibilità di diversificare, sotto il profilo della separazione giuridica, i fondi preesistenti interni bancari e assicurativi dagli altri».

Resta tuttavia «problematico», secondo il Consiglio di Stato, il rapporto con la normativa comunitaria. Ma, per i giudici, a tutelare i risparmi dei lavoratori in quiescenza sarebbero sufficienti le garanzie previste dal Codice civile. Nessuna separazione, quindi, neanche più in là: valutando che i fondi bancari e assicurativi sono «un fenomeno residuale destinato a esaurirsi in tempi fisiologici», il Consiglio di Stato ha infatti respinto la proposta avanzata dal ministero del Lavoro di prevedere un termine ai fondi per acquisire soggettività giuridica.

V. M.